



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente, <i>relatore</i>
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario

Visto l'art.10 della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.1214, e successive modificazioni;

visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive integrazioni e modificazioni;

visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Tuel);

visto l'articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,

n. 3;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 come modificato dall'art. 33, comma 3, lett. a) del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

visto il d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Tusp), in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, gli artt. 5, 20 e 24;

visto l'art. 46 della legge 23 dicembre 2021 n. 238;

vista la legge 7 gennaio 2026, n. 1;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 26/SSRRCO/INPR/2025 depositata il 19 dicembre 2025, con la quale è stata approvata la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2026";

vista la deliberazione 1/SEZAUT/2026/INPR adottata nell'adunanza del 13 gennaio 2026, depositata in data 27 gennaio 2026, con la quale la Sezione delle autonomie ha definito il programma delle attività per l'anno 2026;

udita la Presidente Cinzia Barisano, relatrice, nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026, convocata con ordinanza n. 2/2026

DELIBERA

di approvare l'unito programma dell'attività di controllo per l'anno 2026, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e

DISPONE

che la presente deliberazione, con l'allegato programma di attività che ne costituisce parte

integrante, sia comunicata al Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni del controllo della Corte dei conti.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026.

La Presidente

F.to Cinzia Barisano

Depositata in Segreteria il 3 febbraio 2026

Il Direttore della Segreteria

F.to Elisabetta Lenoci

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO PER L'ANNO 2026

La Sezione regionale di controllo per la Puglia definisce il proprio programma di attività per l'anno 2026 nell'ambito delle linee programmatiche generali approvate dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 26/SSRRCO/INPR/2025, depositata il 19 dicembre 2025, così come previsto dagli artt. 3, commi 4 e 5 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e 5, comma 2, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo (delib. n. 14/2000).

Le Sezioni Riunite in sede di controllo, con la citata deliberazione, hanno definito, per il 2026, il quadro programmatico generale del sistema dei controlli che l'art. 100 della Costituzione, intesta alla Corte dei conti, da esercitare nell'ampiezza degli ancoraggi costituzionali individuabili in particolare negli artt. 28, 81, 97 e 119 Cost., in un contesto ordinamentale in cui risulta indispensabile garantire l'equilibrio complessivo dei bilanci e la sostenibilità dell'indebitamento, nel rispetto degli obiettivi programmatici concordati con l'Unione Europea. Nell'indicare, tra l'altro, i criteri di massima nell'ambito dei quali opereranno le Sezioni regionali di controllo, le Sezioni Riunite sono tornate a sottolineare il carattere integrato e sistemico che connota l'articolazione centrale e insieme territoriale della Corte dei conti, "in una funzione unitaria delle funzioni di controllo, che consente di offrire al Parlamento nazionale ed alle diverse Assemblee regionali valutazioni e riferimenti finanziari e gestionali non altrimenti disponibili".

La convergenza verso i medesimi obiettivi di analisi ed approfondimento delle tematiche programmate, è, del resto, plasticamente dimostrata nelle molteplici filiere di attuazione dei programmi assentiti con le risorse del PNRR, che, da un lato, vedono coinvolti, quali soggetti attuatori, Amministrazioni centrali e territoriali, e dall'altro, nell'esercizio delle funzioni di controllo, tanto le sezioni Riunite quanto la Sezione delle Autonomie che le Sezioni regionali, in piena integrazione.

Il quadro di analisi dell'andamento della spesa pubblica va collocato all'interno del contesto economico-finanziario vincolato al rispetto degli obiettivi pluriennali di finanza pubblica del Piano strutturale di Bilancio (PSB), sintetizzati dall'indicatore unico della spesa netta, dall'impegno a mantenere l'indebitamento netto sotto la soglia del 3 per cento nel 2026 e la

previsione di un andamento discendente del rapporto debito/pil a partire dal 2027. Con la richiesta dell'estensione a sette anni del percorso di aggiustamento dei conti pubblici avanzata dal Governo italiano in ambito europeo, gli investimenti vedono ancora più rafforzato il loro ruolo cruciale nel percorso di crescita strutturale del Paese e di stabilità economica. La manovra per il 2026, attuativa del sentiero definito dal DPFP di inizio ottobre 2025, ha posto a base delle previsioni di spesa, la concentrazione delle risorse nella fase realizzativa finale del PNRR per gli anni 2026-2027 e, dall'annualità successiva, negli strumenti di finanziamento nazionali. Quindi, rimane centrale l'attività di verifica e di monitoraggio del processo di attuazione del PNRR, tenuto conto che la LB 2026 (legge 30 dicembre 2025, n.199) non presenta particolari elementi di novità a favore degli investimenti.

Il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica richiama la necessità di processi di riqualificazione della spesa corrente, che dovrà assorbire, nella fase immediatamente successiva all'attuazione del PNRR, i costi di gestione conseguenziali agli investimenti realizzati nel territorio. È opportuno procedere anche nel 2026 ad un monitoraggio (intermedio e finale), in considerazione della rilevanza del ruolo che gli enti locali svolgono per il pieno raggiungimento degli obiettivi nei tempi prefissati, che tenda a mettere in evidenza anche l'effettivo impatto sulla crescita strutturale degli enti conseguente alla messa a terra degli investimenti e degli interventi finanziati.

La Sezione, come meglio chiarito avanti, proseguirà il monitoraggio sullo stato di realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR, avuto riguardo a quelli che vedono quale soggetto attuatore sia la Regione che gli enti locali, in relazione ai *target* previsti per il secondo semestre 2025 e primo semestre 2026 e verificherà la sostenibilità finanziaria dei costi di gestione conseguenti alla realizzazione dei progetti finanziati con risorse PNRR e PNC.

La collaborazione istituzionale fondata sull'interazione tra le Sezioni Riunite e le Sezioni regionali potrà essere adeguatamente sostenuta dallo sviluppo e declinazione operativa di metodologie comuni e indicatori che potranno essere utilizzati al fine di evitare difformità di analisi e dispersione di energie. In questo quadro, le Sezioni Riunite, compatibilmente con le funzioni normativamente previste e con la limitata disponibilità di risorse umane, hanno valorizzato ambiti di analisi che potranno essere svolte secondo i canoni del controllo

successivo sulla gestione. Tra le indicazioni suggerite finalizzate al controllo della spesa, la Sezione evidenzia, in particolare, nell'ambito della gestione dei servizi sanitari, la verifica del mantenimento o il miglioramento dei livelli di assistenza, garantendo, allo stesso tempo, il rispetto degli equilibri di bilancio; nel settore dell'offerta del servizio di trasporto pubblico locale, la verifica della realizzazione e potenziamento delle opere in cantiere di carattere ferroviario e metropolitano; nell'ambito delle analisi degli interventi finalizzati alla transizione ecologica verso la neutralità climatica e allo sviluppo ambientale sostenibile, la verifica delle misure che favoriscono l'impiego di nuove risorse energetiche, con particolare riguardo alla produzione di energia eolica; le analisi del patrimonio immobiliare pubblico con specifico riferimento alla sua gestione e redditività, con particolare riguardo alle concessioni demaniali pubbliche, quali quelle in materia turistico-ricreativa e sugli impianti idroelettrici.

Come le Sezioni Riunite, anche la Sezione delle autonomie, nel programma 2026, approvato con deliberazione n. 1/SEZAUT/2026/INPR del 13 gennaio 2026, nell'inquadrare il contesto in cui dovrà essere programmata l'attività di controllo della Corte dei conti sulle autonomie territoriali, ha principalmente evidenziato la necessità di tenere presenti le caratteristiche principali della legge di bilancio 2026, che esprime un certo allentamento dei vincoli apposti alla capacità di spesa, al fine del recupero di una dimensione moderatamente espansiva, da tempo reclamata dal sistema delle autonomie, sia nei confronti delle Regioni che degli enti locali. In particolare, per le Regioni, le misure vanno dalla riduzione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica 2026 (art. 1, comma 635 e ss.), alla cancellazione del debito verso lo Stato per le anticipazioni di liquidità concesse per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili riferito a diverse annualità, ed alla cancellazione dei prestiti per anticipazioni concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ai fini dell'estinzione dei debiti contratti per il risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali (commi 638 e ss.).

Maggiori margini di flessibilità sono introdotti anche per le autonomie locali soprattutto in relazione alle modalità più favorevoli di contabilizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), a beneficio degli enti "virtuosi", che abbiano registrato nell'ultimo triennio un miglioramento strutturale della capacità di riscossione (comma 659). È prevista, sia per le regioni che per gli enti locali, la possibilità di adottare forme di definizione agevolata per tributi ed entrate patrimoniali di competenza territoriale (comma 102 e ss.).

Parallelamente, è prevista per i Comuni la facoltà di affidare il servizio di riscossione coattiva delle entrate locali alla società a partecipazione pubblica AMCO – Asset management company s.p.a., per una gestione centralizzata delle attività di riscossione (comma 662 e ss.). Sono state altresì introdotte disposizioni più favorevoli nella contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e nell'utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti in disavanzo in caso di recupero della quota di ripiano del disavanzo (commi 663 e ss), oltre alle misure incrementalì della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in difficoltà finanziaria (comma 685) ed alle nuove regole per l'utilizzo delle risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato (comma 660).

La Sezione delle autonomie è tornata a sottolineare il carattere diffuso e capillare del controllo della Corte attraverso le Sezioni regionali, sulla base di un sistema “a rete” di piattaforme informative in costante implementazione, cui la Sezione provvede nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività di controllo esercitate dalle Sezioni stesse. Nella prospettiva di “servizio al territorio”, la citata Sezione valorizza la progressiva integrazione dell'intelligenza artificiale (IA) nelle funzioni di controllo, come promossa anche dalle SSRR (delib. 26/SSRRCO/INPR/2025, cit.). Dei due percorsi in sperimentazione di strumenti basati sull'IA generativa, il primo è stato avviato nel 2025 ed è previsto che entrerà a regime nel 2026. Si tratta del modello predittivo del *distress* finanziario che è conosciuto con il nome di Mo.dì. Più embrionale, invece, l'utilizzo dell'IA generativa per l'accelerazione e l'implementazione del controllo-monitoraggio sui bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, al quale la Sezione delle autonomie sta lavorando con l'ausilio dell'Università di Milano-Bicocca. Resta ferma la possibilità per le Sezioni regionali di continuare ad utilizzare le informazioni provenienti dai sistemi gestionali realizzati dal MEF e gestiti con la collaborazione della Corte dei conti (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche - BDAP e Banca dati “Partecipazioni”) e dai sistemi informativi realizzati dalla Corte stessa per la raccolta, il controllo e l'analisi di dati sulla finanza territoriale (Con.Te, MONET e MOPADT).

Anche la Sezione delle autonomie sottolinea l'imprescindibilità, soprattutto per l'attività di referto sul PNRR della Sezione, degli esiti dei controlli svolti in sede regionale, fondata su omogeneità e comparabilità delle informazioni acquisite attraverso *dataset* informatici

uniformi. Ed evidenzia la rilevanza di analisi di controllo successivo sulla gestione, da rendere compatibili con il quadro degli altri controlli intestati dalla legge alle Sezioni regionali e con la scarsa disponibilità di risorse umane.

Tutto ciò premesso, per la definizione della programmazione 2026, questa Sezione regionale di controllo non può non tenere conto anche delle modifiche e integrazioni normative introdotte dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”.

Per le conseguenze che nel 2026 tale normativa è suscettibile di produrre sullo svolgimento delle attività e sull’organizzazione funzionale, non possono non considerarsi i seguenti profili:

a) - **ulteriore sviluppo dell’attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo** rispetto alla vigente disposizione dell’art. 46 legge 23/12/2021, n. 238, “Sviluppo della funzione consultiva”, in vigore dal 1° febbraio 2022, ora estesa ai pareri in materia di contabilità pubblica, su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete, connesse all’attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, da rendere entro il termine perentorio di trenta giorni, con esclusione della colpa grave per gli atti adottati dal decisore pubblico in conformità al parere reso, e meccanismo di silenzio-assenso in caso di mancata emissione del parere nel termine stabilito (art. 2);

b) - **estensione del controllo preventivo di legittimità** alle procedure di affidamento, con o senza provvedimenti di aggiudicazione, dei contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, e dei contratti di concessione, per l’attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall’art. 14 del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), nell’interesse di regioni, province autonome ed enti locali, o di ogni altro soggetto attuatore del PNRR e del PNC, con facoltà rimessa a norme di legge o di statuto, da adottare, per le autonomie territoriali, previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei

conti (art. 3, commi 1ter e quater della legge 14 gennaio 1994, n. 20); anche per questo profilo innovativo delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali di controllo sono previsti il termine perentorio, il silenzio-assenso e l'esonero da responsabilità amministrativa per colpa grave;

c) – **individuazione degli atti degli enti locali da assoggettare, per la particolare rilevanza e complessità, al controllo preventivo di legittimità** ex art. 3 legge 14 gennaio 1994, n. 20, con l'adozione, prevista entro il termine di un anno dalla legge delega, dei decreti legislativi di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti (art. 3, comma 2, lett. S della legge 1/2026).

Una prima lettura delle modifiche e integrazioni al contesto normativo in cui si svolge il controllo delle Sezioni regionali porta in evidenza almeno due profili che presumibilmente potrebbero manifestare, sin da subito, carattere di problematicità.

Da un lato, la necessità di garantire applicazione uniforme alle nuove disposizioni in materia di attività consultiva e di controllo preventivo di legittimità, le quali potrebbero essere oggetto di non semplice interpretazione sistematica e di non univoca lettura ermeneutica. Dall'altro, assicurare che l'incremento (al momento, soltanto verosimile, ma non certo né quantificabile) dei carichi di lavoro connessi alle funzioni di controllo, così come modificate e integrate dalla legge 1/2026, possa essere fronteggiato con risorse magistratuali ed amministrative adeguate "a legislazione vigente", cioè impregiudicata rimanendo la riorganizzazione territoriale delle sedi regionali.

Il primo profilo potrà plausibilmente rendere necessaria una più frequente attivazione di pronunce di carattere nomofilattico intestate alle Sezioni Riunite in sede di controllo e alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell'art. 17, c. 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'art. 6, c. 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 del 2012, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213. Ovvero, in presenza di dubbi interpretativi relativi all'applicazione delle nuove previsioni in tema di controllo preventivo di legittimità, la pronuncia, quale questione di massima di particolare importanza, potrà essere deferita alla Sezione centrale di controllo preventivo, ai sensi dell'art. 3, c.3 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (Deliberazione n. 14/DEL/2000 e ss.mm.).

Al secondo profilo relativo all'esigenza di adeguare le risorse umane (magistratuali e

amministrative) alle nuove funzioni, non potranno fare fronte le Sezioni regionali autonomamente, neppure in via transitoria (art. 3, c. 6, della legge 1/2026). A risorse date, pertanto, l'effetto necessitato, anche considerata l'introduzione di nuove ipotesi di termini di carattere perentorio (con previsione di nuovi meccanismi di silenzio assenso, in caso di mancato rispetto), potrà essere quello di assegnare a tali fattispecie carattere di priorità, adeguando nei limiti del possibile l'ordine di effettuazione del resto dei controlli, al fine di assicurare il suddetto rispetto dei termini.

Un altro profilo che fa necessariamente da cornice alla programmazione delle attività per il 2026 è quello che attiene all'attuale fase evolutiva della contabilità nazionale verso il sistema unico di contabilità *accrual*, che assume specifica rilevanza nella prospettiva della redazione dei documenti di consuntivo di tutti gli enti territoriali di autonomia, trovando la sua prima applicazione nel 2026 (con riferimento all'esercizio 2025). L'avvio della contabilità *accrual*, sia pure graduale, si profila come passaggio culturale straordinariamente innovativo nel panorama contabile delle autonomie territoriali, così come in quello dei controlli delle Sezioni regionali, e pone l'esigenza di essere seguito con grande attenzione, soprattutto avuto riguardo al diverso significato contabile e alla diversa rilevanza patrimoniale che, nei nuovi schemi di bilancio, avranno concetti e grandezze finora intesi solo in termini finanziari.

Entro tale articolato contesto, con la presente deliberazione la Sezione regionale di controllo per la Puglia definisce, per il 2026, il proprio programma delle attività, come di seguito declinato, che comprende i controlli intestati alla Corte in base alle vigenti disposizioni normative sopra richiamate.

1. Controllo sugli atti delle amministrazioni periferiche dello Stato aventi sedi nella regione Puglia

1.1 Controllo preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni periferiche dello Stato ex art. 3, commi da 1 a 1-sexies e comma 2, della legge n. 20 del 1994;

1.2 Controllo successivo di legittimità ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 30 giugno 2011 n. 123;

1.3 Controllo sulle contabilità di tesoreria per le spese effettuate da organi periferici dello Stato ai sensi del DPR 367/1994

2. Attività di controllo sulla regione Puglia

2.1. Esame dei bilanci preventivi e rendiconti consuntivi della regione e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (art 7, c. 7 della legge n. 131/2003; art. 1, c. 170 della legge n. 266/2005; art. 1, commi 1, 3, 4, 7, del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012), sulla base delle linee guida e dei questionari elaborati dalla Sezione delle Autonomie. L'esame sul bilancio preventivo 2026 e pluriennale 2026/2028 e sul rendiconto 2025 sarà svolto secondo le modalità e le procedure dettate dall'art. 1, comma 166 e seguenti della l. 23/12/2005 n. 266 e sulla base delle relazioni trasmesse alla Sezione dal Presidente della regione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato d.l. 174/2012.

2.2. Giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione Puglia (art. 1, c. 5, del d.l. n. 174/2012). Alla decisione di parifica sarà allegata la relazione contenente le considerazioni e le osservazioni della Sezione in merito alla legittimità e regolarità della gestione con riferimento all'attività svolta dalla regione nel 2025 in materia di: risultati finanziari dell'esercizio 2025, pareggio di bilancio, indebitamento regionale e debiti fuori bilancio, gestione delle entrate, gestione della spesa, campionamento e *audit* su entrate e spese regionali, spesa per il personale, gestione dei fondi europei, gestione sanitaria, PNRR nella regione Puglia, contabilità economico-patrimoniale e gestione del patrimonio, organismi partecipati regionali, rendiconto del Consiglio regionale della Puglia, rendiconti dei gruppi consiliari.

La Sezione provvederà anche alla verifica che il rendiconto dell'esercizio 2025, approvato dal consiglio regionale, abbia tenuto conto, anche sotto il profilo gestionale, delle osservazioni e dei rilievi resi in sede di giudizio di parificazione, conformandosi agli stessi.

2.3 Verifica sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'esercizio 2025 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, d. l. n. 174/2012). La relazione sarà trasmessa al consiglio regionale della Puglia.

2.4 Verifica della regolarità dei rendiconti 2025 dei gruppi consiliari della regione Puglia (art. 1, commi 9, 10, 11 e 12 del d. l. n. 174/2012);

2.5 Esame della relazione del Presidente della regione Puglia sul sistema dei controlli interni (art. 1, comma 6, del d. l. n. 174/2012).

3. Attività di controllo della sana gestione economico-finanziaria degli enti locali

3.1. Controllo di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali (art. 1, commi 166 e ss. l. n. 266/2005; art. 148 bis d. lgs n. 18 agosto 2000 n. 267- Tuel). È auspicio della Sezione portare a termine nel 2026 l'attività di esame dei rendiconti dei comuni con più elevato numero di annualità pregresse non controllate, dopodiché sarà possibile avere un quadro sufficientemente aggiornato della complessiva situazione finanziaria degli enti locali della regione. Successivamente, le analisi potranno essere eseguite privilegiando prioritariamente gli enti locali in cui sono stati riscontrati o, secondo un'analisi prognostica, si riscontrano attualmente, rischi di tenuta dei bilanci, rilevabili anche dalla banca dati BDAP, che necessitano di verifiche ravvicinate nel tempo, per poi essere estese anche al resto. In ogni caso, i controlli saranno effettuati sull'ultimo documento contabile disponibile, salva la facoltà, ove necessario, di ricostruire le gestioni passate relative al precedente biennio. Si ribadisce che le criticità da considerare, salvo altri specifici aspetti, potranno riguardare: il risultato di amministrazione esiguo o pari a zero; gli accantonamenti FPV, FAL, FCDE, Fondo garanzia debiti commerciali, ecc.; il FPV pari a zero; i rapporti finanziariamente critici tra Ente e società partecipate, avuto riguardo anche ai limiti e vincoli previsti dal TUSP; il ricorso frequente ad anticipazioni di tesoreria, con eventuale mancata restituzione. Lo sforzo della Sezione sarà quello di completare la verifica della situazione finanziaria degli enti locali controllati in epoca più risalente, e procedere nel monitoraggio degli altri, secondo le modalità sopra specificate.

3.2 Verifica, sulla base delle linee guida adottate dalla Sezione delle Autonomie, sul funzionamento dei controlli interni delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 148 del TUEL, modificato dall'art. 33 del d. l. n. 91/2014). La priorità, da valutare secondo le criticità evidenziate nel punto precedente, sarà data ai controlli interni degli enti individuati dai magistrati tra quelli con indicatori di criticità che abbiano potenziale impatto negativo sugli equilibri di bilancio.

3.3. Esame dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali e delle relazioni semestrali sullo stato di attuazione dei piani stessi (artt. 243-bis e 243-quater del Tuel). L'attività di controllo verificherà la congruità e lo stato di attuazione dei piani di riequilibrio

finanziario pluriennali, le eventuali operazioni di riformulazione e rimodulazione dei piani di riequilibrio finanziari, l'esistenza degli squilibri strutturali quale presupposto all'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011.

3.4 Esame delle relazioni di fine mandato, presentate ai sensi dell'articolo 4 d. lgs. 6 settembre 2011 n. 149, dai Sindaci dei comuni e dai Presidenti delle province.

3.5. Attività di controllo sui rendiconti delle spese sostenute dalle formazioni politiche che partecipano alle elezioni dei Comuni con oltre 30.000 abitanti (art.13, commi 6 e 7, legge n. 96/2012);

3.6. Esame dei piani di razionalizzazione e di revisione delle società a partecipazione pubblica secondo quanto previsto dal d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp), dando la priorità agli enti detentori che i magistrati ritengano di individuare, tenuto conto del numero e delle specifiche risultanze contabili delle partecipazioni societarie detenute nonché della situazione finanziaria dell'ente stesso.

4. Attività consultiva

4.1 L'attività consultiva sarà svolta in relazione alle richieste di parere in materia di contabilità pubblica inoltrate dalla regione e dagli enti locali territoriali ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, nonché ai sensi dell'art. 46 della legge n. 238 del 2021 e dell'art. 2 della legge 1/2026.

4.2. Pareri sulle delibere di costituzione di società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, Tusp, nel testo novellato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

5. Esame degli atti di spesa relativi ad incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ed alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza di importo superiore a 5.000 euro - anno 2023 - ai sensi dell'art. 1, comma 173 legge 266/2005.

6. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR.

Come sopra già evidenziato, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale regionale relativo al 2025 sarà fornito un aggiornamento intermedio e finale in ordine alla capacità di attuazione del PNRR da parte dell'amministrazione regionale nell'esercizio di riferimento.

Con separate deliberazioni, la Sezione proseguirà con l'aggiornamento al 31 dicembre 2025 e al 30 giugno 2026 dello stato di attuazione dei progetti posti in essere dalla regione Puglia, province, città metropolitana di Bari, enti locali in piano di riequilibrio finanziario pluriennale e dal 2026 comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti (fino al 2025 il campione era costituito da comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti), quali soggetti attuatori.

La Sezione, entro i limiti delle proprie disponibilità di risorse umane, verificherà, nei confronti di un campione di enti di diverse dimensioni, la sostenibilità finanziaria dei costi di gestione conseguenti alla realizzazione dei progetti finanziati con risorse PNRR e PNC.

Proseguirà anche l'analisi della Missione M6C1-I1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona -, integrata con l'analisi sulla Misura M6C1 -I1.2 (COT - Centrali Operative Territoriali) tesa a migliorare l'assistenza delle persone affette da patologie croniche, con particolare attenzione verso gli over 65, tenuto conto della rilevanza di tali investimenti, sia sotto il profilo quantitativo delle risorse all'uso destinate, che in termini di potenziamento e creazione di strutture e presidi territoriali di grande rilevanza sociale. Un altro settore analisi sarà quello relativo alla misura M5C2-I2.2 (Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura) sul caporalato, particolarmente importante al fine di sostenere le amministrazioni locali nella creazione di piani d'azione per superare gli insediamenti abusivi e fornire soluzioni abitative dignitose ai lavoratori del settore agricolo.

7. Autorizzazioni acquisti autonomi

Saranno oggetto di valutazione le autorizzazioni trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 510, della L. 28/12/2015, n. 208 (legge stabilità 2016), e rese dall'organo di vertice

amministrativo di amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip Spa, ovvero dalle centrali di committenza regionali e che potranno procedere ad autonomi acquisti qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

8. Controllo successivo sulla gestione, anche in corso di gestione, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5 della legge 14 gennaio 1994, n.20.

In linea con le sollecitazioni contenute deliberazioni di programma delle Sezioni Riunite e della Sezione delle autonomie, reiterate nel tempo, la Sezione, compatibilmente con le risorse tecnico-operative disponibili, procederà con i seguenti ulteriori approfondimenti tematici da effettuare secondo le Linee guida per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione di cui alla deliberazione n.12/2012/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato del 28 giugno 2018:

- a) in tema di gestione dei servizi sanitari, la Sezione esaminerà le attività realizzate dagli enti del Servizio Sanitario Regionale in attuazione delle misure di riduzione delle liste di attesa, con estensione dell'indagine all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.;
- b) in tema di tutela dell'ambiente e dell'assetto territoriale idrico, la Sezione proseguirà nell'esame dei rapporti finanziari intercorrenti tra la regione e i consorzi di bonifica e dell'attività di vigilanza e verifica regionale sul funzionamento operativo di questi ultimi;
- c) in ambito di transizione ecologica ed energetica, questa Sezione proseguirà nell'analisi del tema della localizzazione di impianti e infrastrutture energetiche per la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio della regione Puglia, anche in considerazione delle diverse misure di incentivazione appositamente poste in essere

per il rafforzamento e il sostegno all'efficienza energetica e allo sviluppo delle rinnovabili con l'obiettivo di analizzarne gli effetti sulle economie territoriali, e in particolare, su quelle degli enti locali della Regione Puglia;

- d) in tema di tutela del territorio, la Sezione verificherà lo stato di attuazione della pianificazione da parte dei comuni costieri dell'uso della costa con ricognizione delle concessioni demaniali in essere e, per quelle in scadenza, delle procedure di evidenza pubblica da avviare nel rispetto della normativa comunitaria, nonché degli interventi finanziati per mitigare il rischio dell'erosione costiera.

9. Controllo concomitante, ai sensi dell'art. 22 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 1, co. 12-quinquies, del d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74.

La Sezione proseguirà anche nel 2026 il controllo e il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026, congiuntamente con il controllo svolto sul medesimo evento dal Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo successivo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato.

La Sezione si riserva, in ogni caso, l'effettuazione di ogni ulteriore attività di controllo normativamente prevista.